

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 15/05/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 30.01.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione chiede la restituzione della somma complessiva di € 4.986,94 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 12.06.2015 ed estinto anticipatamente nel 2019, in corrispondenza della rata n. 49, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 32.400,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 270,00 ciascuna.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: che il ricorrente non ha provato il credito oggetto di pretesa, avendo prodotto in atti il contratto sprovvisto delle sottoscrizioni delle parti; di avere già restituito al ricorrente, in occasione dell'estinzione anticipata, € 1.867,56 quale rimborso delle commissioni spettanti alla mandataria ed € 122,83 a titolo di quota non goduta delle spese richieste dall'ente pensionistico; di aver corrisposto al cliente l'ulteriore importo di € 1.357,55, comprensivo di interessi legali ed € 20,00 per le spese di procedura; che la sentenza della CGUE dell'11/09/2019 non è invocabile dal ricorrente.

In conclusione, l'intermediario chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.



Con memoria di replica del 10/04/2020, parte ricorrente: allega il contratto di finanziamento munito delle sottoscrizioni delle parti; afferma di aver avanzato all'intermediario una proposta transattiva per € 2.500,00; insiste per la trattazione del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione.

Preliminarmente, l'intermediario eccepisce che il ricorrente non ha assolto all'onere della prova del credito vantato in quanto ha prodotto un contratto sprovvisto di sottoscrizioni. Sul punto il Collegio rileva, anzitutto, che l'esistenza del finanziamento è confermata dallo stesso intermediario; inoltre, in sede di repliche, il ricorrente ha provveduto a produrre copia del contratto sottoscritto.

La sussistenza del relativo diritto alla restituzione di quota delle commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento, trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,



immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito dell'estinzione, il ricorrente chiede la restituzione delle “commissioni finanziarie ed accessorie” senza specificare a quali voci di costo lo stesso sia riferito e senza determinare il quantum della richiesta. Per tale ragione si prosegue con l'esame di tutte le voci di costo previste in contratto, ad esclusione degli interessi e degli oneri erariali.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

- 1) “spese di istruttoria”, di cui alla lett. C) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 165,60;
- 2) “commissioni intermediario”, di cui alla lett. G) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 953,86, di cui € 122,83 già rimborsate dall'intermediario.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

- 1) “commissioni del finanziatore (mandante)”, di cui alla lett. E) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, in ragione del riferimento agli “oneri per l'acquisizione della provvista”, per un importo pari a € 95,85;
- 2) “commissioni mandataria 1”, di cui alla lett. F) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per il riferimento alle spese di gestione documentale, espressamente riferite a tutta la durata del contratto ed al periodo di legge successivo alla sua estinzione, per un importo pari a € 1.238,03;
- 3) “commissioni mandataria 2”, di cui alla lett. F) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contrattuale, per un importo pari a € 1.867,30, di cui € 1.867,56 già rimborsate dall'intermediario.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 972,70, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	3,41%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>spese di istruttoria (C)</i>				450,00 €	Up front	165,60 €		165,60 €
<i>comm. Mandante (E)</i>				162,00 €	Recurring	95,85 €		95,85 €
<i>comm. mandataria 1 (F)</i>				2.092,44 €	Recurring	1.238,03 €		1.238,03 €
<i>comm. Mandataria 2 (F)</i>				3.156,00 €	Recurring	1.867,30 €	1.867,56 €	-0,26 €
<i>comm. Interm. (G)</i>				2.592,00 €	Up front	953,86 €	122,83 €	831,03 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €		0,00 €	1.357,55 €	-1.357,55 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				<b>Totale</b>				<b>972,70 €</b>

### PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 972,70. Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI